



Ministero dell'istruzione e del merito

Decreto concernente le prime misure per l'attuazione della riforma dell'istruzione tecnica in applicazione dell'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175

IL MINISTRO

- VISTO** il decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”* e, in particolare, l'articolo 26;
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”* e ss. mm. ii.;
- VISTA** la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”*;
- VISTO** il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante *“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;
- VISTO** il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante *“Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;
- VISTO** il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante *“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 622, come modificato dall'articolo 64, comma 4-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTA** la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante *“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”* e, in particolare, l'articolo 4, comma 51 e seguenti in tema di apprendimento permanente;



Ministero dell'istruzione e del merito

- VISTO** il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*”;
- VISTA** la legge del 13 luglio 2015, n. 107, di “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” e ss. mm. ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*” e ss. mm. ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” e ss. mm. ii. e, in particolare, l'art. 1, commi 784 – 787 concernenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
- VISTA** la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante “*Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore*” e ss. mm. e ii. ed annessi decreti attuativi;
- VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;



Ministero dell'istruzione e del merito

- VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;
- VISTO** il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;
- VISTA** la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante “*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*”
- VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, recante «*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*» e, in particolare, l’articolo 6, il quale ha previsto che il Ministero dell’istruzione assuma la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;
- VISTA** la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante “*Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente “*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”; e, in particolare, l’articolo 11 a norma del quale possono essere promossi progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l’integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, avente ad oggetto “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente “*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;



Ministero dell'istruzione e del merito

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il *“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”*;
- VISTA** la direttiva del 15 luglio 2010, n. 57, concernente le *“Linee Guida relative al primo biennio degli Istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88”* per il primo biennio e la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, concernente *“Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2012 *“Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale”*;
- VISTA** la direttiva 1° agosto 2012, n. 69 concernente *“Linee guida per i percorsi degli istituti tecnici relative alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilità previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b), e dall'articolo 8, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 – Opzioni”*;
- VISTO** il decreto ministeriale 12 marzo 2015 recante *“Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti”*;
- VISTO** il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2019, n. 774 concernente le linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n.145;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022 n. 328 *“Decreto di adozione delle Linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 “Riforma del sistema di orientamento”, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”*;



Ministero dell'istruzione e del merito

- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 1° dicembre 2023, n. 232 recante *“Decreto concernente le modalità di funzionamento dell'osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 240 recante *“Decreto concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale”* e il correlato decreto dipartimentale n. 2608 del 7 dicembre 2023 contenente l'avviso pubblico *“Piano nazionale di sperimentazione per l'istituzione di una filiera formativa integrata nell'ambito tecnologico-professionale”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 16 dicembre 2024, n. 256, in corso di registrazione, *“concernente l'attivazione dei percorsi sperimentali di istruzione di secondo ciclo nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale per l'anno scolastico e formativo 2025/2026 in attuazione dell'articolo 25 bis, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 121”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 241 concernente *“Linee guida per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale in attuazione dell'art. 27, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 settembre 2024 n.183 di *“Adozione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica”*;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- VISTA** in particolare, la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 *“Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”* – Riforma 1.1 *“Riforma degli istituti tecnici e professionali”*;



Ministero dell'istruzione e del merito

- VISTA** la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 che per la riforma M4C1R1.1 prevede l'allineamento dei curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo italiano per orientare l'istruzione tecnica e professionale verso Industria 4.0 nel contesto dell'innovazione digitale;
- VISTA** la *milestone* europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;
- VISTE** le revisioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvate dal Consiglio dell'Unione europea (UE) in data 8 dicembre 2023 e in data 7 maggio 2024, che hanno differito la *milestone* M4-C1-10 al 31 dicembre 2024;
- VISTO** l'accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante “*Recovery and Resilience facility – Operational arrangements between the European Commission and Italy*”;
- VISTI** i pareri favorevoli del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «*Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175*», resi nella seduta plenaria n. 115 del 23 novembre 2023 e nella seduta plenaria n. 129 del 24 giugno 2024;
- VISTO** il decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, e in particolare l'articolo 9 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 degli istituti tecnici - M4C1 PNRR*), ai sensi del quale “1. All'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le misure necessarie per l'applicazione dei criteri indicati dal comma 2, lettere a), numero 1), numero 1-bis) e numero 2), primo periodo, b), c), d) e) e f), nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle



Ministero dell'istruzione e del merito

istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa.»”;

CONSIDERATA

la necessità, al fine del conseguimento della citata *milestone* europea, di dare tempestiva attuazione al comma 4 *bis* dell'articolo 26, come introdotto dal citato decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, individuando, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2025/2026, le prime misure necessarie per l'attuazione della riforma dell'istruzione tecnica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. In attuazione dell'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge n. 144/2022 e nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa, il presente decreto individua, ai fini della prima applicazione della riforma degli istituti tecnici per l'anno scolastico 2025/2026, le misure necessarie per l'applicazione dei criteri indicati dal comma 2, lettere a), n. 1, n. 1-bis e n. 2, primo periodo, b), c), d) e f), riferite a:

- aggiornamento dei profili dei curricula vigenti degli istituti tecnici, attraverso:
 1. il rafforzamento delle competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche e delle competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita;
 2. l'implementazione della connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;
- valorizzazione della metodologia didattica per competenze, caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unità di apprendimento;
- aggiornamento del Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente;
- incremento degli spazi di flessibilità;
- definizione di meccanismi volti a dare la continuità degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici;
- attuazione di specifiche attività formative destinate al personale docente degli istituti tecnici, finalizzate alla sperimentazione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali;
- elaborazione, a livello regionale o interregionale, di accordi, denominati «Patti educativi 4.0», per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali



Ministero dell'istruzione e del merito

di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità, nonché la programmazione di esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

- definizione dell'erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio;
- attuazione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli istituti tecnici.

Articolo 2

(Aggiornamento dei curricula e metodologie didattiche)

1. Nell'ambito della progettazione didattica per l'anno scolastico 2025/2026, le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di istruzione tecnica adattano i curricula di istituto prevedendo il rafforzamento delle competenze linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche e le competenze tecnico-professionali avvalendosi di metodologie didattiche integrate che consentano agli studenti l'acquisizione dei saperi e delle competenze essenziali per l'esercizio delle professioni tecniche, l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, l'accesso all'università e agli istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
2. Ai fini di cui al precedente comma, l'assetto didattico dei percorsi di istruzione tecnica è strutturato con riferimento alla metodologia didattica per competenze e all'integrazione dei saperi che si sviluppa attraverso una progettazione interdisciplinare e multidisciplinare da realizzarsi, tra l'altro, attraverso l'organizzazione della didattica per unità di apprendimento finalizzate all'acquisizione o alla mobilitazione di conoscenze e abilità necessarie per promuovere e sviluppare competenze che consentano di gestire compiti di realtà attraverso la partecipazione attiva e autonoma degli studenti.
3. La progettazione didattica può prevedere inoltre interventi personalizzati, individuali o per gruppi-classi, anche con l'impiego di metodologie differenziate, nonché attraverso una riorganizzazione delle compresenze secondo una gestione funzionale allo sviluppo, approfondimento e recupero di specifiche competenze del curriculum, sulla base di quanto definito dalla programmazione collegiale e dal Piano triennale dell'offerta formativa.
4. Le misure di cui al presente articolo sono adottate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3

(Connessione con i settori produttivi e il mondo del lavoro)

1. La progettazione didattica di cui all'articolo 2, l'adeguamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle competenze di cui al comma 1 dello stesso articolo 2 e il



Ministero dell'istruzione e del merito

consolidamento delle competenze del profilo si realizza altresì attraverso un rafforzamento dei raccordi con il mondo del lavoro e dei contesti produttivi di livello locale, nazionale e internazionale. A tal fine, le istituzioni scolastiche favoriscono la programmazione di attività didattiche in tutte le forme di alleanza scuola-impresa previste dalla normativa vigente, ivi compresa la possibilità di stipulare convenzioni o accordi di partenariato finalizzati alla co-progettazione delle attività e alla realizzazione di specifici percorsi, anche a carattere orientativo e personalizzato, avvalendosi dell'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio.

Articolo 4

(Profilo educativo, culturale e professionale dello studente)

1. Gli istituti tecnici, nella loro autonomia, progettano il curricolo di istituto con riferimento al Profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dei profili in uscita caratterizzanti i diversi percorsi di studio adattati sulla base di quanto disposto con l'articolo 1 del presente decreto. Il Profilo educativo, culturale e professionale tiene conto del quadro europeo e nazionale di riferimento con particolare richiamo alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, al potenziamento delle discipline STEM come definite dalle Linee Guida adottate con decreto ministeriale 15 settembre 2023, n. 184, all'introduzione di moduli curriculari orientati ai temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, all'insegnamento trasversale dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92 e alle attività di orientamento di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328.

Articolo 5

(Autonomia e flessibilità)

1. Le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di istruzione tecnica si avvalgono degli spazi di autonomia e flessibilità previsti dagli ordinamenti vigenti per l'attivazione degli interventi di cui agli articoli precedenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107 definito a legislazione vigente, assegnato dall'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 6

(Raccordi con l'istruzione terziaria di livello accademico e non accademico)

1. Nell'ambito della progettazione curricolare di cui all'articolo 4 del presente decreto, le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di istruzione tecnica possono prevedere interventi volti a facilitare il raccordo con i percorsi di istruzione terziaria degli ITS Academy di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 e i percorsi delle lauree professionalizzanti disciplinate dalla legge 8 novembre 2021, n. 163, in una logica di continuità degli apprendimenti al fine di definire una offerta formativa orientata al progressivo innalzamento di competenze tecnico professionali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto dell'affinità e della coerenza delle aree di attività economica e dei settori tecnologici cui si riferiscono i percorsi di istruzione tecnica con i percorsi ITS Academy e le lauree professionalizzanti e delle specifiche esigenze e vocazioni rilevate in connessione con il tessuto socioeconomico-produttivo locale e nazionale. Sono inoltre



Ministero dell'istruzione e del merito

programmati in sinergia con le attività di orientamento a sostegno degli studenti e favorendo il coinvolgimento continuo e partecipato dei partner economici e sociali.

Articolo 7

(Attività formative destinate al personale docente)

1. Gli istituti tecnici, nel definire le attività di formazione del personale docente, in attuazione dell'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevedono, per i docenti delle discipline professionalizzanti e per gli insegnanti tecnico pratici, periodi di osservazione in aziende delle filiere produttive di riferimento e affiancamento tutoriale per l'aggiornamento in ordine alle innovazioni introdotte nei contesti lavorativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Sono altresì promosse azioni formative per l'uso di modalità didattiche laboratoriali innovative che possono tenere in considerazione le specificità dei contesti territoriali.

Articolo 8

(Patti educativi 4.0)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di filiere formative tecnologico – professionali, favorendo l'acquisizione delle competenze specifiche e trasversali funzionali allo sviluppo della professionalità in ambito lavorativo o alla prosecuzione degli studi nell'istruzione terziaria, gli istituti tecnici e professionali possono aderire, singolarmente o in rete, ad accordi denominati «Patti educativi 4.0», stipulati a livello regionale o interregionale, che prevedono la partecipazione degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*) di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, delle università e dei centri di ricerca, degli enti di formazione accreditati dalle regioni, delle imprese che operano nel sistema produttivo, di altri soggetti pubblici e privati.
2. Con i patti educativi 4.0 sono realizzate forme di partenariato per la condivisione di risorse professionali e strumentali, per la sperimentazione di didattiche laboratoriali innovative, svolte anche in contesto applicativo, in continuità con le attività svolte nei patti educativi di comunità, nei laboratori territoriali per l'occupabilità e nei poli tecnico-professionali.
3. Nell'ambito dei Patti educativi 4.0 possono realizzarsi le azioni di raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni e la programmazione delle attività formative rivolte ai docenti come definite all'articolo 7.
4. Le attività di cui al presente articolo vengono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9

(Percorsi di secondo livello di istruzione tecnica sperimentali erogati dai Centri provinciali di istruzione degli adulti)

1. In coerenza con la programmazione dell'offerta formativa regionale, dall'anno scolastico 2025/2026, i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui al D.P.R. n. 263/2012 possono erogare, in via sperimentale ai sensi dell'articolo 11 del DPR n. 275/1999, percorsi di secondo livello di istruzione tecnica, qualora non siano già erogati in rete dalle istituzioni scolastiche di



Ministero dell'istruzione e del merito

secondo grado o siano erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio.

2. I Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, in qualità di soggetti pubblici di riferimento per la promozione dell'apprendimento permanente, integrano l'offerta formativa di istruzione tecnica con l'offerta formativa complessiva per gli adulti sul territorio.

3. La sperimentazione dei percorsi di secondo livello di istruzione tecnica da parte dei CPIA avviene previa candidatura in risposta ad uno specifico Avviso nazionale di selezione pubblica emanato dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. A tal fine la proposta progettuale deve descrivere la tipologia dei percorsi di istruzione tecnica, il rispetto dell'assetto ordinamentale previsto dal DPR n. 263 del 2012 e dalle Linee Guida di cui al decreto interministeriale 12 marzo 2015, la progettazione curricolare e la dotazione infrastrutturale funzionale all'erogazione del percorso di secondo livello, il contesto di riferimento dell'offerta di istruzione degli adulti, anche correlata con l'offerta di istruzione tecnica territoriale.

4. La selezione delle proposte progettuali pervenute dai CPIA è effettuata da una apposita Commissione tecnica territoriale, nominata dal Direttore generale o dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e composta da dirigenti tecnici e personale dell'amministrazione o scolastico di elevata specializzazione. Ai componenti della Commissione tecnica territoriale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.

5. L'erogazione dei percorsi di secondo livello di istruzione tecnica da parte dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti è autorizzata nei limiti del contingente di organico definito a legislazione vigente, mediante l'annuale decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 10

(Sviluppo dei processi di internazionalizzazione)

1. Negli istituti tecnici sono promossi i processi di internazionalizzazione attraverso:

- il conseguimento di certificazioni internazionali che attestino le competenze linguistico-comunicative in lingua straniera;
- una più efficace e strutturale introduzione dell'apprendimento integrato dei contenuti formativi in lingua straniera (Content and Language Integrated Learning - CLIL), con riguardo al settore produttivo di riferimento, anche con il supporto dei conversatori di lingua in compresenza con i docenti di tutte le discipline.

2. Nell'ambito delle prerogative dell'autonomia scolastica, sono poste in essere le altre azioni attuative delle linee guida per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 241, al fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

3. Le attività di cui al presente articolo vengono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Ministero dell'istruzione e del merito

Articolo 11

(Clausola di salvaguardia)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 12

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi del ridetto articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge n. 144 del 2022, si applicano per l'anno scolastico 2025-2026.

Il presente decreto è inviato al controllo preventivo dell'Ufficio Centrale del Bilancio, per il prescritto parere contabile, e alla Corte dei conti, per il controllo di legittimità, come previsto dalla vigente normativa.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara



Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO